

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA _ Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura
con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, P.I. 00145920351, nella persona, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del Dirigente della Policy, Massimo Magnani, C.F. MGNMSM67L05H223K, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Reggio Emilia
(di seguito denominato "Comune")

e

ASSOCIAZIONE LEON BATTISTA ALBERTI
con sede in Torino, Via Cernaia n. 25, C.F. 97528880012, nella persona del legale rappresentante Gisella Cecchini, C.F. CCCGLL63B53L219X, nata a Torino, il 13.02.1963 [REDACTED]
(di seguito indicato come "Associazione")

Premesso che

- che il Comune di Reggio Emilia aderisce in qualità di Partner al Progetto LIAISE II - Local Institution Against Extremism, guidato da EFUS - European Forum for Urban Security;
- che il Progetto ha come obiettivo generale l'individuazione di un terreno su cui impostare un Progetto di conoscenza e prevenzione (più che di contrasto) del/dei processo/i di radicalizzazione, valutato che gli stessi trovano infatti linfa vitale, se non addirittura la propria origine, nei processi di frantumazione dei sistemi sociali e culturali e soprattutto nell'incapacità dei diversi frammenti di integrarsi: i processi di frantumazione dei sistemi socioculturali e la coesistenza di prossimità di una molteplicità di *milieu* socioculturali (ma anche di differenti *milieu* di comunicazione) sono almeno in parte un portato inevitabile delle dinamiche attive da qualche tempo a questa parte a livello globale e dunque anche nel territorio reggiano;
- che, se tali processi non sono accompagnati da un sistema di integrazione capace di mettere in relazione i diversi frammenti, rischia di innescarsi un fenomeno di chiusura identitaria, potenziale generatore a sua volta di processi di assolutizzazione e reificazione culturale: sono queste le condizioni in cui si innestano i processi di radicalizzazione che, non a caso, non riconoscono l'alterità come elemento di dialettica con cui relazionarsi, ma invece ne negano la possibilità di esistenza se non in termini di devianza/patologia da eliminare;
- che l'obiettivo generale del Progetto da sviluppare in un contesto come quello di Reggio Emilia è quindi quello di supportare l'integrazione di una società che vede una delle potenziali faglie di disintegrazione nella mancata relazione tra diverse culture di origine, differenti religioni e molteplici appartenenze comunitarie: con il concetto di integrazione non si intende evidentemente un processo di inclusione di un soggetto socioculturale in termini di adattamento e acculturazione (termini che a loro volta tendono a rimandare ad un concetto di assimilazione nell'accezione transitiva), ma si rimanda invece alla questione del come tenere insieme le diverse componenti della società e far convivere tra loro valori e modelli di comportamento differenti e soprattutto del come creare le condizioni per le quali alle diverse parti sia data la possibilità di interagire nel contesto sentendosi al contempo parte di esso; in altri termini l'obiettivo del Progetto è quello di supportare un processo di coordinamento dell'eterogeneità sociale al fine di evitare contrapposizioni esclusive tra radicalizzazioni identitarie;
- che tra le principali azioni progettuali da realizzare a cura del Comune di Reggio Emilia in qualità di Partner del Progetto, vi è l'AZIONE FORMATIVA: incontri, tra esperti dei processi di radicalizzazione e soggetti del territorio appositamente selezionati in virtù dell'attività che svolgono, a carattere seminariale, nei quali garantire ampio spazio alla discussione e al confronto; l'azione ha diversi obiettivi: accrescere la conoscenza dei soggetti del territorio rispetto ai processi di radicalizzazione e sviluppare competenze analitiche del fenomeno; formare un gruppo di soggetti con esperienze e competenze professionali differenti, che costituisca una equipe di coordinamento e supporto del successivo Progetto Pilota "Azione di conoscenza e prevenzione dei processi di radicalizzazione sul territorio", attraverso il coinvolgimento e il confronto tra diversi *milieu* socioculturali; generare proposte organizzative relative alla successiva azione di conoscenza e prevenzione dei processi di radicalizzazione sul territorio;

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente accordo, le Parti

APPROVANO

il presente accordo per la collaborazione alla realizzazione dell'AZIONE FORMATIVA del progetto LIAISE II

1. CONTENUTI DELL'ATTIVITA'

La realizzazione dell'AZIONE FORMATIVA prevede la realizzazione di un Corso dal titolo "Prevenzione e contrasto degli estremismi", indirizzato alle realtà giovanili attive di Reggio Emilia, con i seguenti specifici obiettivi:

- conoscere i conflitti tra guerre e terrorismi nel quadro geopolitico internazionale, europeo ed italiano;
- comprendere l'approccio civile alla prevenzione e al contrasto dell'estremismo violento, il fenomeno ed i termini (reclutamento, processo di radicalizzazione violenta, propaganda);
- aiutare gli operatori a riconoscere alcuni dei segni presentati nei soggetti vulnerabili a rischio;
- fornire elementi sui programmi di de-radicalizzazione e fuoriuscita dai gruppi violenti radicalizzati;
- lavorare alla prevenzione e al contrasto coi giovani e nella scuola: metodi e competenze per rispondere in modo appropriato, positivo e proattivo alla propaganda violenta, atti a sviluppare coesione sociale/culturale/religiosa, resilienza e capacità di pensiero critico;
- confrontarsi con esempi di *best practice*, illustrare il quadro legislativo e offrire indicazioni e raccomandazioni finali.

Il corso di avrà una durata di complessive n. 15 ore e sarà articolato in tre giornate, secondo il seguente calendario:

- Sabato 25 Febbraio (9.30 - 13.30) _ “Cos’è il terrorismo: storia del fenomeno e definizioni, l’ideologia radicale nell’attuale contesto geo-politico; differenze e similitudini delle espressioni di polarizzazioni, di estremismi violenti e di terrorismi.”;
- Sabato 4 Marzo (9.30 - 13.30) _ “La radicalizzazione violenta che conduce al terrorismo; i modelli di radicalizzazione: dal risentimento alla disumanizzazione del nemico; l’Islam tra gruppi eversivi e islamofobia e altri movimenti eversivi.”;
- Sabato 18 Marzo (9.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30) _ “Prevenzione: come rendere i giovani più resistente alla coercizione on-line; le tecniche di propaganda e come distinguere “il grano dal loglio” dei contenuti in linea; rafforzare il pensiero critico: approcci, metodi e valutazioni.” E “Contrasto: le “contro-narrative”, lo *storytelling* e l’attivismo digitale; le voci da utilizzare come testimonianze credibili (giovani, famiglie, ex radicalizzati, vittime del terrorismo).”;

Inoltre, il Corso prevede ulteriori n. 4 ore aggiuntive rivolte ad educatori e operatori di luoghi di aggregazione giovanile, per fornire alcuni strumenti metodologici per interpretare e affrontare possibili casi di radicalizzazione (attività che si svolgerà in data 6 Aprile);

I docenti che terranno le lezioni previste nell’ambito del Corso sopra descritto saranno il Dott. Luca Guglielminetti e la Dott.ssa Cristina Capresi, in qualità di rappresentanti in Italia del Radicalization Awareness Network (R.A.N.) promosso dal Consiglio d’Europa ed esperti nelle tematiche oggetto del Corso.

2. IMPEGNI DELLE PARTI

L’Associazione si impegna a collaborare con il Comune per la realizzazione dell’AZIONE FORMATIVA così come descritta ed articolata al punto 1, occupandosi in particolare dei seguenti aspetti:

- preparazione materiali del Corso “Prevenzione e contrasto degli estremismi”;
- coordinamento delle attività didattiche;
- disseminazione dei risultati presso gli stakeholder istituzionali italiani ed europei Partner della Rete R.A.N..

Il Comune si impegna:

- mettere a disposizione gli spazi per lo svolgimento del Corso;
- promuovere e veicolare il Corso attraverso i propri canali di comunicazione ed informazione (sito web, social, ..);
- provvedere al comunicato stampa;
- corrispondere all’Associazione un corrispettivo pari ad € 1.500,00.

Il corrispettivo indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l’Associazione dovrà sostenere per l’espletamento delle attività di propria competenza di cui al presente accordo; è inoltre da considerarsi comprensivo di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti in virtù delle norme vigenti in materia. E’ esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell’Associazione eccedente l’importo concordato nel presente accordo.

Il corrispettivo sarà liquidato al termine delle attività di cui al presente accordo a seguito di emissione di regolare documentazione fiscale da parte dell’Associazione da pagarsi tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento. La documentazione fiscale dovrà essere intestata a: COMUNE DI REGGIO EMILIA _ Piazza Prampolini n. 1, 42121 Reggio Emilia _ C.F. e P. IVA n. 00145920351.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l’Associazione assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

3. PROPRIETA’, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono da intendersi di esclusiva proprietà del Comune. Pertanto l’Associazione non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri soggetti o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione del Comune ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune stesso. L’Associazione è tenuta ad osservare il segreto professionale, si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni e documentazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

4. RESPONSABILITA’ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione a eventuali danni causati dall’Associazione a persone e/o cose nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo. L’Associazione dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

5. DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione avrà durata fino alla conclusione delle attività di cui al presente accordo (06.04.2017).

6. INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il presente accordo si risolverà alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza, per giusta causa, oppure, al di fuori delle ipotesi di giusta causa, osservando un preavviso minimo di n. 20 giorni. Resta salvo il diritto dell’Associazione alla corresponsione della percentuale del corrispettivo maturato alla data di risoluzione dell’accordo. Oltre che per le cause sopra indicate e per la scadenza del termine previsto, l’accordo cesserà la sua efficacia anche nei casi di sopravvenuta impossibilità o inutilità della prestazione oggetto dell’accordo stesso, di natura indipendente dalla volontà delle parti.

7. ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l’annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

TRATTAMENTO DEI DATI

L’Associazione è informata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, delle finalità e delle modalità di trattamento dei propri dati da parte del Comune, nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento. Ai sensi del richiamato art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all’Associazione, nel

rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo. In ogni caso l'Associazione avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto Decreto.

L'Associazione si impegna a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi previsti nell'accordo, nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previsti dal D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del suddetto Decreto.

8. NORME DI RINVIO

Faranno carico all'Associazione le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente accordo, da registrarsi solo in caso d'uso. Qualsiasi controversia inerente il presente accordo sarà di competenza del Tribunale di Reggio Emilia. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni di legge in materia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il _____.

Per il Comune
Massimo Magnani

Per l'Associazione
Gisella Cecchini
